



**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSIMP ITALIA**  
**(ultima modifica apportata in sede di Assemblea Generale dell'11 Marzo 2005)**

**TITOLO PRIMO**  
**COSTITUZIONE, SEDE e SCOPI**

**Art. 1**  
**COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE**

E' costituita un'Associazione tra le imprese di impermeabilizzazione italiane con sede in Livorno Via Micali, 22.

Detta associazione assume la denominazione di ASSIMP ITALIA.

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea dell'Associazione, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi dell'Assemblea, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e la relativa rappresentanza esterna.

**Art. 2**  
**SCOPI**

*ASSIMP ITALIA NON HA SCOPI DI LUCRO E SI PROPONE I SEGUENTI OBIETTIVI:*

1. Garantire la qualificazione tecnica e produttiva delle imprese associate, adottare e/o emettere normative, codici di pratica e direttive nelle applicazioni operative.
2. Promuovere incontri, seminari e quant'altro possa costituire aggiornamento e completamento fra gli interessati la materia
3. Salvaguardia dei propri iscritti e degli interessi della categoria.
4. Promozione e sviluppo dell'associazione attraverso una specifica sezione dedicata alla comunicazione ed alla cura dei rapporti di relazioni interne ed esterne.
5. Promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni ad essa affini, stabilire, di intesa con le medesime, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; ed intervenire per assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
6. Promuovere ed attuare iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività dell'impermeabilizzazione.
7. Favorire la ricerca scientifica applicata e la sperimentazione nell'industria edilizia, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo; comprese partecipazioni in società riconosciute e non per l'attestazione delle imprese e del personale adibite alle lavorazioni delle impermeabilizzazione.
8. Promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
9. Promuovere idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;
10. Promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse
11. Curare le pubbliche relazioni della categoria ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale;
12. Favorire lo sviluppo ed il progresso per la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
13. Prendere accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
14. Aderire ad altre Associazioni nazionali ed internazionali;
15. Compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere gli scopi sociali.

## TITOLO SECONDO

### SOCI

#### **Art. 3**

#### **I SOCI POSSONO ESSERE DIVISI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:**

- a) Ordinari
- b) Aggregati
- c) Sostenitori
- d) Fondatori
- e) Onorari

Si considerano soci ordinari le persone, enti e/o aziende italiane che abbiano acquisito fama riconosciuta nella tecnica in questione.

Si considerano soci aggregati quelle associazioni e aziende produttrici di materiali utilizzati nel campo specifico.

Si considerano soci sostenitori quelle persone, enti e/o aziende che verseranno annualmente un contributo speciale.

Si considerano soci fondatori le persone fisiche che in data 19 Aprile 2002 a Livorno hanno dato vita all'assemblea costituente di ASSIMP ITALIA. Si considerano soci onorari quelle persone che per particolari meriti professionali o perché ricoprono cariche prestigiose in ambito istituzionale, il Consiglio Direttivo decide di conferire loro l'iscrizione ad ASSIMP ITALIA.

#### **Art. 4**

#### **AMMISSIONE A SOCIO**

A mezzo richiesta scritta in cui si faccia riferimento alla struttura tecnico/organizzativa del richiedente e si attesti la piena ed assoluta conformità alle regole inerenti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il richiedente dichiarerà inoltre la piena osservanza dell'etica professionale ivi compresa la rinuncia a sleale concorrenza e la completa adesione là dove previsto da ASSIMP. ITALIA alla stipula di polizze assicurative sui lavori eseguiti. Le spese per le pratiche istruttorie di iscrizione sono a carico del potenziale socio.

#### **Art. 5**

#### **MOTIVI CHE DETERMINANO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.**

a) La non accertata ottemperanza da parte del consiglio direttivo di quanto espresso all'ART.4

b) Il mancato pagamento del contributo associativo entro 60 giorni dalla notifica, a mezzo lettera raccomandata A/R., del verbale dell'assemblea nel quale esso è stato deliberato (per i soci ordinari e/o aggregati) ovvero del contributo straordinario (per i soci sostenitori).

c) Le dimissioni scritte a mezzo raccomandata indirizzate al Presidente. Dette dimissioni avranno validità a partire dall'anno successivo la loro presentazione ottemperando comunque al versamento della quota associativa relativa all'anno nel quale vengono presentate le dimissioni.

#### **Art. 6**

#### **DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.**

Anno solare relativo al versamento contributivo.

In deroga a quanto sopra indicato i nuovi Soci versano un contributo ridotto del 50% qualora l'iscrizione avvenga nel secondo semestre.

#### **Art. 7**

#### **DIRITTI DEI SOCI**

*Dall'adesione ad ASSIMP Italia derivano per gli associati diritti e doveri.*

*Gli associati hanno di diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da ASSIMP Italia nel loro interesse e per la loro tutela.*

## **Art. 8 DOVERI DEI SOCI**

L'appartenenza ad ASSIMP Italia comporta i seguenti obblighi:

- osservare e far osservare, oltre allo statuto dell'Associazione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di ASSIMP Italia
- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono tra i soci e l'Associazione.
- promuovere e favorire l'adesione associativa delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dello statuto.
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richieste dall'Associazione.
- i soci non possono, sotto pena di sospensione od espulsione, far parte contemporaneamente di altre associazioni costituite per scopi identici od analoghi senza il preventivo benestare di ASSIMP Italia

## **Art.9 CONTRIBUTI**

Per le imprese associate valgono le disposizioni contributive stabilite da ASSIMP Italia.  
I contributi all'Associazione saranno versati secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.  
I contributi associativi si diversificano nel seguente modo:

Soci Ordinari    EURO 700  
Soci Aggregati    EURO 1.000  
Soci Sostenitori    EURO 100  
Soci Fondatori    EURO 100 versati a titolo personale come impegno e a copertura delle spese sostenute per la riunione costituente

Soci Onorari sono nominati dal C.D. per particolari meriti professionali e/o per la loro rappresentanza in Enti, Associazioni e Istituzioni.

## **Art.10 ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI**

ASSIMP Italia fornisce normale assistenza a tutti gli associati, sempre che tali imprese siano in regola con il versamento del contributo associativo.

## **Art.11 REGISTRO DELLE IMPRESE**

Presso l'Associazione viene istituita una anagrafe delle imprese associate.  
Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da ASSIMP Italia, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini:

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

## **Art.12 ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE**

- f) Assemblea dei soci
- g) Consiglio Direttivo
- h) Presidente
- i) Vicepresidenti
- j) Commissione Sviluppo
- k) Collegio Sindacale

- l) Comitato Tecnico
- m) Collegio dei Probiviri

### **Art.13 ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

Sono eleggibili alle cariche sociali di ASSIMP Italia purché in regola con i contributi associativi stabiliti, i titolari, i gerenti, i rappresentanti legali delle imprese di impermeabilizzazione, ovvero i Soci Ordinari. Alla carica di Probiviro e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere elette persone diverse da quelle indicate, ovvero non necessariamente Soci Ordinari che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

### **Art.14 ELEGGIBILITA', DECADENZA, DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili, salvo quanto diversamente previsto da questo regolamento.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sulla copertura finanziaria dei rappresentanti di ASSIMP Italia per ogni e qualsiasi manifestazione, riunione, dove si ritiene necessario la presenza di uno o più membri componenti il Consiglio Direttivo.

Non sussistono motivi di conflitto di interessi e/o incompatibilità delle cariche sociali con cariche ricoperte in Enti, Associazioni e Società aventi scopi analoghi e/o affini.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta delle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

### **Art.15 ASSEMBLEA DEI SOCI COSTITUZIONE**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese, ovvero da persone da queste espressamente delegate.

Ciascuna impresa può farsi rappresentare in Assemblea da altra impresa, mediante delega scritta, ciascuna impresa non può avere più di tre deleghe

Le imprese che hanno almeno 15 dipendenti maturano il diritto ad esprimere un voto in Assemblea, ogni multiplo di tale numero, consente un ulteriore voto.

Il numero dei dipendenti di ciascuna impresa è espresso dalla denuncia INPS al 31 Dicembre dell'anno precedente.

### **Art.16 CONVOCAZIONI DELIBERAZIONI**

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 30 Giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

### **Art.17 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

*Spetta all'assemblea dei soci in sede ordinaria:*

determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;  
eleggere il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri;  
procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti;  
procedere alla nomina dei Probiviri effettivi e supplenti;  
esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;  
determinare la misura dei contributi dovuti dagli associati e le modalità della loro riscossione in base alle proposte del Consiglio Direttivo;  
deliberare le adesioni ad altre organizzazioni di categoria

*Spetta all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:*

deliberare in merito alle modifiche del presente regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione

#### **Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, rappresentato da titolari di imprese di impermeabilizzazione, ovvero Soci Ordinari, è composto fino ad un massimo di undici membri e nomina il Presidente.

Il Presidente procede alla nomina di due Vicepresidenti, affidando contestualmente ad uno di essi le funzioni di Tesoriere.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, si provvederà a sostituirli per cooptazione.

#### **Art.19 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno sei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta telegraficamente a mezzo fax con preavviso di almeno due giorni.

Gli avvisi dovranno contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, esperti sugli argomenti specifici all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il componente elettivo del C.D decade dalla carica quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso che ne dichiarerà la decadenza chiamando a sostituirlo il primo dei non eletti dall'Assemblea.

#### **Art. 20 ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla conduzione e alla esplicazione delle attività dell'Associazione.

Spetta in particolare al C.D. di:

1. Curare il conseguimento dei fini previsti dal presente regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea
2. Nominare apposite commissioni per lo studio e le trattazioni di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo anche terzi particolarmente esperti
3. Disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci
4. Stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, patti e concordati di lavoro nonché di accordi economici con le rappresentanze di altri organismi ed emanare norme di carattere generale nell'interesse e a tutela dei soci
5. Sovrintendere all'amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.
6. Ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.17
7. Deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse ed a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici
8. Nominare il coordinatore dell'associazione
9. Assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente determinando le eventuali sanzioni
10. Dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'associazione ai sensi dell'art.10

#### **Art. 21 GIUNTA DI PRESIDENZA**

La Giunta di Presidenza è costituita dal Presidente e dai vice presidenti.

La durata in carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22**

## **ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA**

La Giunta di Presidenza:

- a)- nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione coordinandone l'attività.
- b)- provvede alla gestione delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c)- esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con successiva ratifica da parte del medesimo

La Giunta di Presidenza si riunisce su iniziativa del Presidente e comunque ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

### **Art. 23 PRESIDENTE ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI**

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a)- convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni per l'attuazione delle relative decisioni
- b)- rappresentare l'associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa
- c)- intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'associazione
- d)- adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'associazione
- e)- sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'associazione ed a tutti gli atti amministrativi
- f)- provvedere, di concerto con il Vicepresidente cui sono attribuite funzioni di Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'associazione
- g)- curare che tutti gli atti dell'associazione siano compiuti a norma del presente regolamento
- h)- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

### **Art.24 IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi eletti dall'Assemblea che nomina tra essi anche il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due sindaci supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Sindaci durano in carica per il triennio di cui all'art.14 e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea, con apposita relazione, sul conto consuntivo.

I membri del Collegio Sindacale partecipano con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio Sindacale si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

### **Art.25 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei Soci che nomina tra essi anche il Presidente.

La loro carica dura tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per ricoprire cariche sociali.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori su qualsiasi controversia eventualmente sorta tra i Soci e l'Associazione ovvero tra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte con la partecipazione di almeno tre membri effettivi e sono inappellabili.

Le spese relative al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono a carico del soccombente.

## **TITOLO QUARTO**

### **AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE.**

#### **Art.26 FONDO COMUNE**

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà dell'associazione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore dell'associazione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi dell'associazione.

#### **Art.27 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

Per l'amministrazione del Fondo Comune dell'associazione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente dell'associazione con firma abbinata del vicepresidente cui sono affidate le funzioni di Tesoriere.

Alle relative decisioni di spese da corso il Presidente dell' Associazione.

#### **Art.28 ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO**

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame dell'approvazione del bilancio, il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione a cura del Tesoriere.

Il bilancio preventivo è accompagnato in assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'associazione nella settimana che precede l'assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'assemblea a norma dell'art. , alla gestione economico-finanziaria dell'associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

## **TITOLO QUINTO**

### **UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.29 COORDINATORE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Coordinatore partecipa alle riunioni della Giunta di presidenza curando l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari, secondo le istruzioni ricevute.  
Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali e può proporre al consiglio Direttivo iniziative utili al conseguimento degli scopi statutari.

**Art.30**  
**RESPONSABILE MARKETING**

Il Responsabile Marketing cura l'attuazione di strategie per il marketing associativo, propone piani per l'incremento della visibilità dell'Associazione, cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale.

**TITOLO SESTO**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.31**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.  
Può essere sciolta in seguito a deliberazioni dell'assemblea dei soci espressamente convocata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.  
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'associazione.  
Le attività patrimoniali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, sono ripartite fra i soci dell'associazione in proporzione delle contribuzioni all'art.5 versate nell'ultimo triennio dai soci medesimi.